

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI

SERVIZI E FORNITURE

(Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Aprile 2016)

PRINCIPALI NOVITA' PER GLI ENTI LOCALI

Dibattito Pubblico (Art. 22)

Il dibattito pubblico alla francese entra nel nostro sistema e diventa obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, «individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici». L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico convoca una conferenza cui sono invitati gli enti e le amministrazioni interessati, e altri portatori di interessi (ivi compresi comitati di cittadini), che abbiano già segnalato agli enti locali territoriali il loro interesse. Nella conferenza si definiscono le modalità del dibattito pubblico che, in ogni caso, deve concludersi entro quattro mesi dalla predetta convocazione. Il parere al quale si giunge non è vincolante, ma dovrà essere valutato dall'amministrazione in fase di definizione del progetto definitivo

Esecutività differita: *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un anno dall'approvazione del codice, su proposta del Ministro Infrastrutture e Trasporti, sentito il Ministro dell' Ambiente e il Ministro Beni culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono fissati i criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio*

/-----/

Anticipazioni (Art. 35 c. 18)

Viene reintrodotta l'istituto dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori

Esecutività immediata

/-----/

Contratti sottosoglia (articolo 36)

Le amministrazioni comunali possono procedere direttamente e autonomamente, **anche se non qualificate**, per affidamenti di forniture e servizi fino alla soglia di Euro 40.000 e di 150.000 per lavori.

Per forniture e servizi di importo superiore a 40.000 e fino alla soglia di 209.000 (750.000 per gli appalti di servizi sociali, sanitari, di istruzione ed altri come elencati all'allegato IX) le amministrazioni comunali possono procedere, **se qualificate**, mediante procedura negoziata con l'utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza, da svolgersi previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Con la medesima procedura negoziata possono essere affidati **appalti di lavori** il cui valore è ricompreso tra 40.000 e 150.000 Euro. Inoltre i lavori di importo superiore a 40.000 possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori

Per i **lavori** di importo pari o superiore a **150.000 euro** e inferiore a **1.000.000 di euro**, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Solo per i lavori di manutenzione ordinaria è obbligo l'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono ad una centrale di committenza oppure procedono autonomamente, in forma aggregata con una stazione appaltante qualificata, mediante lo svolgimento di procedura ordinaria. Per i lavori di importo **pari o superiore a 1.000.000 di euro** i comuni qualificati procedono mediante ricorso alle procedure ordinarie

Le modalità per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici è demandata alle linee guida dell'ANAC (da adottarsi entro 90 giorni).

Esecutività immediata :

- salvo l'adozione delle linee guida per la formazione degli elenchi degli operatori economici. Fino a che non saranno emanate dette linee guida le stazioni appaltanti **possono selezionare gli operatori economici utilizzando i vigenti elenchi.**

/-----/

Aggregazioni tra stazioni appaltanti (articolo 37)

È uno dei passaggi più innovativi del nuovo testo: le amministrazioni non potranno più, come avviene adesso, fare gare per qualsiasi importo. Il Codice, invece, fissa due soglie molto basse: 40mila euro per servizi e forniture e 150mila euro per i lavori. Sotto questo tetto ci si muove liberamente. Al di sopra, invece, scatta una tagliola: solo le amministrazioni in possesso della qualificazione dell'Anac potranno fare le gare. Tutte le altre Pa dovranno rivolgersi per forza a una centrale di committenza. Ma non solo. Entro una seconda soglia (fino a un milione di euro per i lavori di manutenzione ordinaria) bisognerà passare comunque da strumenti telematici di negoziazione delle transazioni, simili a quelli già utilizzati da Consip. Per i Comuni non capoluogo, invece, c'è un altro vincolo: dovranno usare la centrale di committenza oppure aggregarsi tra di loro per fare le gare.

In particolare:

- rimangono fermi gli obblighi di ricorso al MePa e Consip sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- i comuni non capoluogo possono associarsi per costituire una centrale di committenza per lo svolgimento delle procedure di acquisizione per conto dei comuni associati. Inoltre, se la qualificazione posseduta lo consente, le centrali di committenza costituite dai comuni possono svolgere attività di committenza ausiliarie per conto di altre centrali di committenza o di altre stazioni appaltanti;
- se una stazione appaltante non è qualificata, può associarsi ad un'altra stazione appaltante qualificata e procedere alle acquisizioni di forniture, servizi e lavori

Esecutività immediata

anche con riferimento all'obbligo di aggregazione dei comuni non capoluogo di provincia

/-----/

Qualificazione delle stazioni appaltanti (articolo 38)

Il sistema di qualificazione delle pubbliche amministrazioni è una delle novità più importanti del nuovo testo. Sarà modellato su quello degli operatori economici. Anche le stazioni appaltanti, come le imprese, dovranno dimostrare di rispettare requisiti prefissati dall'Anac. Il meccanismo di qualificazione sarà organizzato sulla base della **tipologia** e **complessità dei contratti** e per **fasce di importi** nonché in rapporto agli **ambiti di attività** (- programmazione e progettazione – affidamento – verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura) e in relazione ai **bacini territoriali**. L'Anticorruzione valuterà cinque requisiti di base: strutture organizzative, presenza nella struttura di dipendenti con competenze specifiche, sistema di formazione ed aggiornamento del personale, gestione delle gare e rispetto dei tempi per i pagamenti alle imprese. Oltre a questi, ci saranno alcuni requisiti premianti: attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione, sistemi di gestione della qualità, disponibilità di tecnologie telematiche, livello di soccombenza nel contenzioso, applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale.

Esecutività differita: *con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la Semplificazione della P.A., entro novanta gg dalla data di entrata in vigore del codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate (di cui fanno parte anche le centrali di committenza).*

Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del dl 179/2012 convertito, con modificazioni dalla legge 221/2012. (Norma Transitoria - Art. 216)

/-----/

Clausole sociali (articolo 50)

Viene chiarito che il loro utilizzo è solo facoltativo. "Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità

occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.". Quindi, il nuovo Codice non prevede alcun obbligo.

Esecutività immediata

/-----/

Appalto integrato (articolo 59)

Finisce l'epoca dell'appalto integrato. Il nuovo Codice stabilisce che è vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori «ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità». Quindi, gli appalti relativi ai lavori dovranno essere affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo.

Esecutività immediata

/-----/

Criteri di aggiudicazione (Art. 95)

E' previsto il ricorso generalizzato al metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che può essere individuata o sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** o sulla base **dell'elemento prezzo o del costo**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

E' comunque obbligatorio il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** per:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

Può essere utilizzato il criterio **del minor prezzo**:

- a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

Esecutività immediata

/-----/

Offerte anormalmente basse (Art. 97)

Il metodo per la valutazione della congruità delle offerte dipende dal criterio di aggiudicazione utilizzato.

Nel caso in cui il criterio è quello **del prezzo più basso** la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere

predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello **del prezzo più basso (per i lavori massimo Euro 1.000.000)** e comunque per importi inferiori a **209.000** per forniture e servizi (**750.000 per appalti di servizi sociali**), la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nella valutazione delle offerte anomale **non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge** o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli **oneri di sicurezza** di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Esecutività immediata

/-----/

Subappalto (articolo 105)

Il valore del subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. Il tetto del 30% non vale dunque solo sulla categoria principale, ma anche sulle specialistiche, per le quali nel, Dlgs 163/2006 non c'erano limiti. Per gli appalti sopra la soglia comunitaria, poi, è obbligatoria l'indicazione in sede di offerta di una terna di subappaltatori, ma solo se i bandi o gli avvisi di gara lo prevedono in maniera espressa.

Esecutività immediata

/-----/

Incentivo due per cento (articolo 113)

Il due per cento degli importi posti a base di gara sarà usato per compensare le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di verifica. Insomma, l'amministrazione si occuperà della fase di programmazione delle opere, del controllo, delle verifiche e dei collaudi, svolgendo quindi soprattutto un ruolo di coordinamento e di supervisione. Inoltre l'incentivo è previsto non solo per i lavori ma anche per le forniture e i servizi.

L'ottanta per cento del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20 per cento del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali.

Esecutività immediata

/-----/

Incarichi di progettazione (Art. 157)

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati, a cura del responsabile del procedimento, mediante una procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta.

E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.

/-----/

Somma urgenza (articolo 163)

E' l'unica eccezione prevista alle regole generali del Codice. Soltanto nei casi di somma urgenza le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in deroga rispetto alle previsioni del decreto. Non vengono, però, meno i controlli. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica. L'amministrazione li controlla e, nel caso in cui accerti l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, può recedere dal contratto e procedere alle segnalazioni alle competenti autorità.

Per i comuni, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (con regolarizzazione contabile postuma)

Esecutività immediata

/-----/

Concessioni (articoli 164 e seguenti)

A guidare la parte del nuovo Codice dedicata a concessioni e Ppp è la direttiva europea 2014/23. Debutta l'obbligo di trasferire ai privati il "rischio operativo", un concetto più forte rispetto a oggi (rischio potenziale fino all'investimento totale, senza garanzie pubbliche). Il financial closing, fra l'altro, deve arrivare entro un anno dalla firma del contratto, pena la sua risoluzione «di diritto». Tuttavia, sempre in base alla direttiva, si ampliano i casi nei quali può essere variato il contratto "in corso d'opera": per tutte le situazioni previste già nel bando di gara, per lavori o servizi aggiuntivi non sottoponibili a gara, per circostanze imprevedibili. Qui il Codice mette un paletto in più: tutte le modifiche insieme non possono superare il 30% del valore della concessione. Debutta poi il Ppp, sempre con rischio operativo al privato, un insieme di contratti (disponibilità, leasing, finanza di progetto) dove il privato costruisce e gestisce opere ripagate da un canone pubblico.

Esecutività immediata

/-----/

La sussidiarietà orizzontale (Art. 189)

Con questo articolo si disciplinano gli interventi di realizzazione di opere di interesse locale su proposte operative di «gruppi di cittadini organizzati», a condizione che le opere siano di pronta realizzabilità e siano dichiarati i costi ed i mezzi di finanziamento: in ogni caso l'ente locale non potrà partecipare ai relativi oneri.

Per disciplinare tali attività sussidiarie, l'ente può emanare specifico regolamento e può determinarsi sulla proposta anche con il coinvolgimento, se necessario, di altri soggetti, enti ed uffici interessati (si pensi ad esempio i casi di immobili soggetti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale), impartendo le prescrizioni ritenute opportune e fornendo comunque assistenza ai proponenti.

In ogni caso, decorsi due mesi dalla presentazione della proposta senza che l'Amministrazione si sia espressa, scatta il silenzio-rifiuto, intendendosi respinta ai sensi di legge. Nel caso invece di approvazione espressa, l'ente può disciplinare le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione dell'intervento.

Per quanto concerne il regime giuridico delle opere realizzate, le stesse sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente. La disciplina sostanziale del nuovo codice si chiude con l'espressa esclusione di oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore conseguentemente la realizzazione di dette opere, fatta eccezione per l'Iva; mentre per quanto concerne le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere, si dispone che esse siano detraibili dall'Irpef dei proponenti nella misura del 36%, rinviando alla disposizione originaria in materia (art. 1 legge 449/1997 e relativi provvedimenti di attuazione).

Esecutività immediata

/-----/

Il baratto amministrativo (Art. 190)

L'istituto disciplinato dal primo comma dell'art. 190 del decreto, con il nuovo codice consente a tutti gli enti territoriali di definire i criteri e le condizioni per la stipula di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati dai cittadini (in forma singola o associata), purché individuati in base a un preciso ambito territoriale.

Tali contratti hanno ad oggetto la realizzazione di interventi sul territorio quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali o interventi di recupero con finalità di interesse generale. A tali fini la Pa potrà deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali (es. Imu, Tasi, Tari, Cosap, ecc.), purché riferibile alle attività poste in essere dai predetti soggetti.

Rispetto alle previsioni dello Sblocca Italia, l'istituto in commento può essere attuato da tutti gli enti locali (e non solamente dai Comuni), oltre a non venir confinato alla valorizzazione di una «limitata zona» del territorio urbano o extraurbano (ancorché gli interventi dovranno comunque riferirsi ad un preciso ambito territoriale); diverso è anche il periodo temporale di fruizione, qui determinato autonomamente dall'ente con propria delibera (mentre l'art. 24 l. 164/14 limita la concessione dell'esenzione per «un periodo limitato e definito»).

I tributi barattabili

Il Codice precisa quanto già disposto dallo Sblocca Italia (che impone un nesso di «inerenza» tra le riduzioni o esenzioni di tributi e il tipo di attività posta in essere dai cittadini), prevedendo che i tributi devono essere «corrispondenti» al tipo di attività svolta dal privato o dall'associazione ovvero «comunque utili alla comunità di riferimento», in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini. Anche tale formulazione letterale consente di ritenere che resti nelle facoltà dell'ente -in sede di propria delibera- valutare il rapporto tra l'agevolazione tributaria e l'attività svolta dai cittadini, purché la determinazione sia basata su criteri di ragionevolezza e corrispondenza tra beneficio reso alla comunità ed agevolazione concessa. Parimenti la disposizione non pone alcuna limitazione in ordine alle tipologie di tributi per i quali potranno essere previste agevolazioni (salvo ovviamente i presupposti impositivi propri di ciascun tributo), ritenendo ammissibili -ad esempio- riduzioni o esenzioni dalla Tari per progetti di pulizia di parchi pubblici, ma anche della Tasi per gli stessi interventi, riconducibili alla sua natura di tributo sui servizi indivisibili, mentre a fronte di un progetto di riqualificazione di un bene immobile, l'ente potrà valutare un'agevolazione sull'Imu. Come l'analogo istituto disciplinato dall'art. 24 legge 164/2014, non sono presenti criteri legislativi oggettivi diretti alle modalità di quantificazione dell'agevolazione disposta dall'amministrazione per la «remunerazione» delle attività fornite. Anche sotto tale profilo si ritiene necessario che la delibera contenga precise motivazioni in ordine alla quantificazione compiuta, comunque basate sui principi di responsabilità, ragionevolezza ed economicità.

Esecutività immediata

/-----/

I poteri dell'Anac (articolo 213)

L'Autorità anticorruzione di Raffaele Cantone diventa il perno del mercato degli appalti pubblici. Il nuovo Codice, come da previsioni, le attribuisce moltissimi nuovi poteri e le conferma quelli vecchi. In generale, l'Anac dovrà vestire i panni di organo di regolazione del mercato, preparando linee guida generali e di settore, oltre che determinazioni, bandi e contratti tipo o semplici atti di indirizzo: un ampio armamentario di strumenti che diventerà la mappa di stazioni appaltanti e operatori economici. Oltre a questo, arrivano molti altri poteri strategici, come la verifica delle varianti, per controllare possibili distorsioni e abusi. Tra le novità spicca la gestione di tutte le banche dati pubbliche del settore, con l'esclusione dell'Avcpass, che passa al ministero delle Infrastrutture.

Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

L'Anac svolge funzioni di controllo e vigilanza, gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza; è dotata di poteri ispettivi e segnala alle autorità competenti secondo il tipo di irregolarità riscontrate. Gestisce il casellario Informativo dei contratti pubblici e irroga sanzioni amministrative pecuniarie; esprime pareri di precontenzioso e formula raccomandazioni vincolanti per le stazioni appaltanti in violazione delle quali sono previste sanzioni amministrative (tra 250 e 25.000 Euro) a carico del dirigente responsabile (Art. 211). Presso l'Anac opera la Camera Arbitrale (Art. 210)

Esecutività immediata

/-----/

Linee guida (articolo 214)

L'innovazione del Codice proseguirà anche a valle del decreto di recepimento delle direttive europee. L'Anac avrà, infatti, il compito di sottoporre al ministero delle Infrastrutture le sue «linee guida di carattere generale», da approvare entro tre mesi dal 18 aprile con decreto dello stesso Mit che, però, avrà semplicemente la facoltà (e non l'obbligo) di adottare il provvedimento. Una commissione sta già lavorando sul tema. L'idea è passare da un pacchetto di norme rigide a un sistema di "soft law". Le linee guida di carattere generale fisseranno il quadro, all'interno del quale, in una fase successiva, si inseriranno altri interventi più di dettaglio, come le linee guida dedicate ai singoli settori (ad esempio per i servizi di progettazione), i bandi e i contratti tipo. In questo modo, il mercato potrà contare su una guida fluida e costantemente aggiornata.

Esecutività differita: *ai sensi dell'art. 1 comma 5 legge n. 11/2016 il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti può adottare linee guida interpretative e di indirizzo su proposta dell'ANAC, sentite le Commissioni Parlamentari, per assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al codice contratti pubblici.*